



**CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI"  
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  
CORSO MAZZINI, 51 – 88100 Catanzaro**

Telefono: 0961/741155

Cod. Mecc.: CZVC01000A – E-mail: [czvc01000a@istruzione.it](mailto:czvc01000a@istruzione.it) – [czvc01000a@pec.istruzione.it](mailto:czvc01000a@pec.istruzione.it)

C.F.Convitto: 80003060797 C.F.Scuole annesse:97036480792

[www.convittogalluppicz.edu.it](http://www.convittogalluppicz.edu.it)

Circolare n°98

CONVITTO NAZIONALE - "P. GALLUPPI"-CATANZARO  
Prot. 0012758 del 31/10/2023  
I-1 (Uscita)

**Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale  
Al personale docente ed educativo  
All'Albo/Amministrazione Trasparente  
Al sito – Al RE**

**OGGETTO: validità anno scolastico a.s. 2023/2024**

Si comunica che ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento della valutazione" art. 14 comma 7 a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alla scuola secondaria di primo grado dell'istituzione scolastica scrivente, corrispondente al 25% del monte ore annuo:

Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale)	Assenze consentite (25% totale)	Assenze consentite in giorni
30	990	Ore 743	Ore 247	49 gg per le classi con 5 ore giornaliere; 41 gg per le classi con 6 ore giornaliere

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei Docenti del 12 settembre 2022, ha deliberato le seguenti deroghe:

- motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), particolari cure e terapie programmate, donazioni di sangue, etc;
- adesione a confessioni religiose che prevedano festività infrasettimanali o particolari periodi liturgici;

- c) ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (per i figli dei detenuti);
- d) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per alunni stranieri e/o per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);
- e) l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.
- f) altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Sarà compito del coordinatore e del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.

I coordinatori dovranno fornire informazioni puntuali e tempestive alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

**Le famiglie sono costantemente informate grazie all'ausilio del registro elettronico.**

Il coordinatore in caso di assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, contatterà la famiglia dello studente assente e lo segnalerà per iscritto alla dirigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti (circolare n°97).

**Il Rettore - Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava**  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93